

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.126 del 11 agosto 2015

OGGETTO: *Determinazione n.5 del 09.01.2015. Procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quinquennale di protesi ortopediche. Provvedimento di integrazione lotti.*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania, con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003:
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: "*la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.*";
 - il comma 16, che stabilisce: "*la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti*".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1 comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il Decreto n.58 recante *"Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti"*, con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale";
- che in data 05 ottobre 2012 il Commissario ad acta ha emanato il Decreto n.122 con il quale, in ottemperanza all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, sono state individuate alcune disposizioni legislative regionali a cui apportare le necessarie modifiche, entro i termini indicati dal medesimo comma e dall'articolo 1, comma 231 bis, della legge regionale n. 4 del 2011, al fine di determinare l'esatta collocazione di So.Re.Sa. all'interno dell'intervento relativo ai beni e servizi previsto dal P.O. 2011-2012;
- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 41 del 31 dicembre 2012, pubblicata sul BURC n. 1 del 7 gennaio 2013, ha, tra l'altro, apportato le modifiche richieste con il citato decreto commissariale n. 122/2012, sostituendo il comma 229 della Legge Regionale n.4/2011 e stabilendo che: *"la So.Re.Sa. costituisce "centrale di committenza" regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai sensi dell'art.3 comma 34 e della'art.33 del D.Lgs. 163/2006"*;
- che la Regione Campania con l'art. 1 comma 28 della L.R. n. 16 del 07 agosto 2014 ha sostituito il comma 15 dell'art.6 della L.R. n.28 del 24 dicembre 2003 individuando la So.Re.Sa. quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO

- che con precedente determinazione n.5 del 09.01.2015 è stata indetta, fra l'altro, procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quinquennale di protesi ortopediche;
- che, a seguito dell'esperimento della fase di prequalifica, con nota prot.n.8821 del 06.07.15, sono state inviate le relative lettere di invito alle società ammesse alla gara;
- che, su indicazione del Consulente Tecnico designato per la redazione del capitolato, al fine di ampliare la tipologia di impianti a disposizione degli utilizzatori finali, si rende opportuno procedere al frazionamento dei



lotti 5 (protesi d'anca primaria non cementata), 13 (protesi totale di ginocchio impianto primario cementato) e 14 (protesi totale di ginocchio impianto primario non cementato) come di seguito meglio indicato:

- lotto 5 (protesi d'anca primaria non cementata),
- lotto 5 bis (protesi d'anca a doppia mobilità a riempimento metafisario);
- lotto 5 ter (protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario);
- lotto 13 (protesi totale di ginocchio impianto primario cementato)
- lotto 13-bis (protesi totale di ginocchio impianto primario ibrida 1)
- lotto 13 ter (protesi totale di ginocchio impianto primario a stabilità posteriore)
- lotto 13 quater (protesi totale di ginocchio per pazienti allergici);
- lotto 14 (protesi totale di ginocchio impianto primario non cementato)
- lotto 14-bis (protesi totale di ginocchio impianto primario ibrida 2)

- che, in particolare, l'ampliamento in argomento si rende necessario per garantire l'approvvigionamento di prodotti (inseriti nei nuovi lotti 5 bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis) che, sebbene simili, presentano caratteristiche peculiari e specifiche che rendono opportuna la previsione di separati lotti diversi, per composizione, dagli impianti di cui alla originaria formulazione dei lotti 5, 13 e 14;

- che, al riguardo, occorre precisare che il costo complessivo dell'appalto non subisce alcuna modifica in quanto i quantitativi attribuiti ai nuovi lotti sono stati scorporati dal fabbisogno già espresso nei lotti 5, 13 e 14,

- che, pertanto, le nuove basi d'asta dei lotti disaggregati corrispondono, nella sommatoria totale, alle originarie precedenti basi d'asta;

RITENUTO

- di modificare l'originaria "scheda offerta" prevista per i lotti 5, 13 e 14 come da nuovo prospetto, da trasmettere agli operatori economici qualificati nella prima fase della procedura e che ridetermina i lotti 5-13-14 esclusivamente nelle quantità e prevede l'inserimento dei nuovi i lotti 5-bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis così integrando la relativa documentazione di gara;

- di precisare che i punteggi valutativi per i lotti 5-bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis sono gli stessi già previsti per i lotti 5, 13 e 14;

- di modificare la "scheda CIG e cauzione" rideterminando quest'ultima, solo per i n.9 lotti in argomento, in base ai nuovi rispettivi importi complessivi a base d'asta;

- di comunicare, a mezzo PEC, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte già invitate a presentare offerta per l'appalto in argomento.

DETERMINA

Per i motivi citati in premessa:

1) di prendere atto che, al fine di ampliare la tipologia di impianti a disposizione degli utilizzatori finali, si rende opportuno procedere al frazionamento dei lotti 5 (protesi d'anca primaria non cementata), 13 (protesi

totale di ginocchio impianto primario cementato) e 14 (protesi totale di ginocchio impianto primario non cementato) come di seguito meglio indicato:

- lotto 5 (protesi d'anca primaria non cementata),
 - lotto 5 bis (protesi d'anca a doppia mobilità a riempimento metafisario);
 - lotto 5 ter (protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario);
 - lotto 13 (protesi totale di ginocchio impianto primario cementato)
 - lotto 13-bis (protesi totale di ginocchio impianto primario ibrida 1)
 - lotto 13 ter (protesi totale di ginocchio impianto primario a stabilità posteriore)
 - lotto 13 quater (protesi totale di ginocchio per pazienti allergici);
 - lotto 14 (protesi totale di ginocchio impianto primario non cementato)
 - lotto 14-bis (protesi totale di ginocchio impianto primario ibrida 2)
- che, in particolare, l'ampliamento in argomento si rende necessario per garantire l'approvvigionamento di prodotti (inseriti nei nuovi lotti 5 bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis) che, sebbene simili, presentano caratteristiche peculiari e specifiche che rendono opportuna la previsione di separati lotti diversi, per composizione, dagli impianti di cui alla originaria formulazione dei lotti 5, 13 e 14;
- che, al riguardo, il costo complessivo dell'appalto non subisce alcuna modifica in quanto i quantitativi attribuiti ai nuovi lotti 5-bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis sono stati scorporati dal fabbisogno già espresso nei lotti 5, 13 e 14;

2) di modificare l'originaria "scheda offerta" prevista per i lotti 5, 13 e 14 come da nuovo prospetto, da trasmettere agli operatori economici qualificati nella prima fase della procedura e che ridetermina i lotti 5-13-14 esclusivamente nelle quantità e prevede l'inserimento dei nuovi i lotti 5-bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis così integrando la relativa documentazione di gara;

3) di precisare che i punteggi valutativi per i lotti 5-bis, 5 ter, 13-bis, 13-ter, 13-quater e 14-bis sono gli stessi già previsti per i lotti 5, 13 e 14;

4) di modificare la "scheda CIG e cauzione" rideterminando quest'ultima, solo per i n.9 lotti in argomento, in base ai nuovi rispettivi importi complessivi a base d'asta;

5) di differire il termine di scadenza per la presentazione delle offerte dal 22.09.2015 al 12.10.2015 ore 12.00;

6) di comunicare, a mezzo PEC, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte già invitate a presentare offerta per l'appalto in argomento.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
(Ing. Renato Di Donna)